



**CITTÀ di SAVONA**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI  
OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL  
TERRITORIO COMUNALE**

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 3 aprile 2006**

## INDICE

Art.	1	Oggetto del regolamento	pag.	3
Art.	2	Ambito d'applicazione e casi di esclusione	pag.	3
Art.	3	Consegna e registrazione degli oggetti o beni	pag.	3
Art.	4	Oggetti di valore	pag.	4
Art.	5	Documenti ritrovamento e restituzione	pag.	4
Art.	6	Beni deperibili o pericolosi	pag.	5
Art.	7	Pubblicità del ritrovamento	pag.	5
Art.	8	Ritiro – Restituzione degli oggetti	pag.	5
Art.	9	Condizioni del bene rinvenuto	pag.	6
Art.	10	Acquisto della proprietà del bene ritrovato da parte del ritrovatore e cause di esclusione	pag.	6
Art.	11	Acquisto della proprietà, del bene ritrovato, da parte dell'Amministrazione comunale	pag.	7
Art.	12	Spese	pag.	7
Art.	13	Procedure per la valutazione degli oggetti di valore - Controversie	pag.	7
Art.	14	Procedure per gli oggetti privi di valore commerciale	pag.	8
Art.	15	Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge	pag.	8
Art.	16	Struttura responsabile del procedimento	pag.	8
Art.	17	Forme di alienazione degli oggetti di valore	pag.	8
Art.	18	Disposizioni finali	pag.	9

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti.
2. La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al precedente comma 1 è effettuata in virtù della disciplina normativa di cui all'articolo 927 del codice civile e seguenti.

## **Articolo 2**

### **Ambito d'applicazione e casi d'esclusione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli oggetti rinvenuti da cittadini nell'ambito del territorio del comune, qualora smarriti e non immediatamente riconsegnabili al legittimo proprietario o possessore.
2. Il presente regolamento è applicabile, altresì, ai veicoli funzionanti esclusivamente a propulsione muscolare quali biciclette, carrozzette, ecc.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano invece ai veicoli in stato d'abbandono i quali trovano la propria disciplina nel codice della strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia, nonché alle cose deperibili. Per questi ultimi oggetti, alla loro individuazione o ritrovamento si applicherà la procedura prevista dal successivo articolo 6.
4. Le presenti norme non trovano applicazione per gli oggetti rinvenuti nelle stazioni ferroviarie e aeroportuali, per i quali si applicano le fattispecie previste dalla legge 18 maggio 1967, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto: "Istituzione di uffici oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale", con particolare riguardo all'articolo 1, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197 - avente ad oggetto: "Revisione delle condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato", con particolare riguardo all'articolo 9 "*Cose rinvenute*" e l'articolo 10 "*Custodia e vendita delle cose giacenti*".
5. L'accettazione d'armi, munizioni ed esplosivi eventualmente rinvenuti nel Comune di Savona è d'esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri.

## **Articolo 3**

### **Consegna e registrazione degli oggetti o beni**

1. Ogni oggetto ritrovato, qualora non sia stato possibile per qualsiasi causa la restituzione al proprietario da parte del ritrovatore, deve essere depositato presso l'apposito ufficio comunale oggetti rinvenuti, e deve essere accompagnato da un verbale di consegna, redatto dall'ufficio e sottoscritto dal ritrovatore, previa verifica degli oggetti ricevuti, con la descrizione e le circostanze del ritrovamento e con contestuale rilascio di ricevuta ai soggetti consegnatari.
2. La consegna di beni ritrovati potrà esser fatta ad agenti in servizio della polizia municipale, delle forze dell'ordine dello Stato, ad altri dipendenti comunali individuati dal Sindaco, con le stesse modalità di cui al precedente comma 1°, fatta salva la successiva consegna all'ufficio oggetti rinvenuti attraverso il proprio Comando o ufficio d'appartenenza.
3. Gli oggetti consegnati all'ufficio sono registrati, anche con l'ausilio di programmi informatici ai fini di facilitarne la catalogazione ed il reperimento, eccetto chiavi, agende anonime,

portafogli sprovvisti sia di documenti, dai quali risalire al proprietario, sia di denaro o altri valori.

4. Ad avvenuta registrazione sono trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto od al bene ritrovato.
5. I verbali delle operazioni concernenti le cose ritrovate e consegnate all'ufficio sono tenute in ordine progressivo a valenza annuale.
6. I soggetti individuati al comma 2° non hanno titolo per acquistare la proprietà dei beni rinvenuti o consegnati dal ritrovatore durante l'espletamento del servizio.

#### **Articolo 4 Oggetti di valore**

1. Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore o ritenuti tali, nonché carte bancomat, di credito, blocchi d'asegni, libretti di risparmio o simili, sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'ufficio oggetti rinvenuti.
2. Le somme di denaro sono versate alla Tesoreria Comunale, previa emissione della relativa reversale per l'incasso, da parte dell'ufficio ragioneria a cura dell'addetto all'ufficio oggetti rinvenuti.
3. La valuta straniera quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, è cambiata in valuta avente corso nel territorio italiano.

#### **Articolo 5 Documenti ritrovamento e restituzione**

1. Qualora trattasi di documenti quali:
  - carte d'identità,
  - patenti di guida e libretti di circolazione dei veicoli,
  - tessere sanitarie,
  - codici fiscali,
  - passaporti,
  - tessere d'identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti,
  - abbonamenti autobus, treni ecc.,
  - tessere universitarie,
  - ed altri documenti,

aventi valore certificativo o identificativo relativi a persone residenti nel Comune di Savona, l'ufficio invia gli stessi all'Ente Emittente e per quelli residenti in altri Comuni i documenti sempre a cura dell'ufficio preposto sono spediti al Sindaco del Comune d'appartenenza.

2. Nell'attività preordinata al reperimento dei soggetti di cui al precedente comma 1° l'amministrazione comunale non è tenuta ad effettuare ricerche anagrafiche quando gli interessati siano sconosciuti all'indirizzo riportato nei documenti o da esso desumibile.
3. I suddetti documenti devono essere consegnati ai diretti interessati qualora ne sia fatta espressa richiesta all'ufficio da parte dei medesimi.
4. Qualora i documenti di cui al presente articolo, nonché bancomat, carte di credito, blocco assegni, libretti postali, siano ritrovati da agenti della Polizia Municipale questi dovranno, se possibile, provvedere a restituirli direttamente agli interessati anche prima del deposito all'ufficio oggetti rinvenuti previa compiuta identificazione e verifica della legittimità del possesso o della proprietà e redazione d'apposita attestazione d'avvenuta consegna con firma di regolare ricevuta.

5. I documenti appartenenti a stranieri, salvo quanto previsto dal precedente comma 3°, sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate.
6. Le carte, permessi di soggiorno o assimilabili sono consegnati alla Questura del luogo del rilascio.
7. L'ufficio oggetti rinvenuti non risponderà d'eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri organi od Enti.
8. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale, a cura dell'ufficio, nei termini di 90 giorni dall'avvenuto ritrovamento.

### **Articolo 6** **Beni deperibili o pericolosi**

1. Per motivi d'igiene o deperibilità del bene ritrovato si può procedere alla distruzione degli oggetti consegnati redigendo apposito verbale.
2. Qualora siano consegnati, da parte di terzi, dei contenitori chiusi come borse o valige, l'ufficio provvede alla loro apertura redigendo apposito verbale copia del quale viene consegnata al ritrovatore. Ciò, al fine di evitare il deposito presso l'ufficio competente di sostanze pericolose, nocive o deperibili.
3. Qualora l'ufficio, l'agente od il dipendente comunale al quale viene consegnato l'oggetto ritrovato riscontri od abbia il sospetto della presenza di sostanze pericolose, nocive ne da immediata comunicazione alle autorità competenti di polizia, sanitarie o di soccorso.

### **Articolo 7** **Pubblicità del ritrovamento**

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del codice civile con pubblicazioni effettuate con cadenza trimestrale mediante elenchi affissi all'Albo Pretorio del Comune. In tal senso, a cura dell'ufficio preposto, l'elenco potrà essere altresì pubblicato su due quotidiani locali e sul sito internet del Comune di Savona.
2. Il soggetto individuato come responsabile della gestione dei beni rinvenuti ai sensi del successivo articolo 16, se richiesto dalle redazioni dei giornali o dalle emittenti radiotelevisive con cronaca cittadina, può consentire la divulgazione a mezzo stampa, radio, televisione d'informazioni, ancorché sommarie, dei beni consegnati al competente ufficio comunale.

### **Articolo 8** **Ritiro/ Restituzione degli oggetti**

1. L'ufficio oggetti rinvenuti, accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato, durante il periodo di giacenza previsto dall'articolo 929 del codice civile, sia il legittimo proprietario o soggetto equiparato ai sensi dell'articolo 931 del codice civile, ovvero un suo legale rappresentante, se persona giuridica, tutore o curatore per minori e interdetti, o persona delegata per iscritto al ritiro con le modalità e le procedure previste dalla legge.
2. Chiunque si dichiara il titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di polizia.

3. L'interessato che si presenta come possessore o proprietario per il ritiro di un qualsiasi oggetto in giacenza non può prendere visione del medesimo prima dell'avvenuta restituzione.
4. L'ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento d'identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto. Inoltre, informa l'interessato della necessità di comunicare notizia, del ritrovamento, alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o dello smarrimento dell'oggetto medesimo.
5. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti a deposito dell'ufficio oggetti rinvenuti od ai locali di custodia degli stessi, né prenderne visione.
6. I preposti all'ufficio oggetti rinvenuti non sono tenuti a fornire ai soggetti interessati alcun chiarimento sugli oggetti depositati se non quelli previsti per le forme di pubblicità.
7. In caso di decesso dell'avente causa l'ufficio provvede che gli oggetti d'effettiva proprietà del defunto siano riconsegnati agli eredi purché muniti di regolare attestazione; in tal senso la condizione d'erede è autocertificabile. Qualora gli eredi siano più di uno il bene sarà consegnato previa presentazione di delega al ritiro a firma di tutti gli interessati. Gli oggetti, però, potranno essere riconsegnati, agli eredi dell'avente causa, qualora questi fosse stato il ritrovatore, solamente dopo il termine previsto dall'articolo 929 del codice civile.

#### **Articolo 9** **Condizioni del bene rinvenuto**

1. L'amministrazione comunale prende in carico il bene rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo, salvo questa non sia necessaria per evitare danni all'amministrazione stessa od alle sue strutture.
2. L'amministrazione comunale non risponde d'eventuali irregolarità o danni che possono verificarsi prima della consegna dei beni rinvenuti al competente ufficio.

#### **Articolo 10** **Acquisto della proprietà del bene ritrovato da parte del ritrovatore e cause d'esclusione**

1. Al verificarsi delle circostanze previste dall'articolo 929 del codice civile per l'acquisto della cosa ritrovata da parte del ritrovatore o del suo prezzo, qualora per la cosa sia risultata necessaria la vendita, il bene, od il predetto ricavato, è messo a disposizione del ritrovatore alla scadenza del termine previsto dalla legge. In tal senso, l'ufficio preposto comunica per iscritto, mediante raccomandata A/R, all'interessato la messa a disposizione del bene, ovvero, il medesimo ufficio potrà avvalersi di analoga comunicazione tramite preventivo avviso sullo stesso verbale di ritrovamento.
2. Il ritrovatore potrà ritirare il bene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1° previo il pagamento delle spese di cui al successivo articolo 12. Il mancato ritiro, senza causa di giustificazione, comporterà il passaggio in proprietà del bene in capo all'amministrazione comunale. Il ritardo nel ritiro del bene, ancorché giustificato, non potrà essere superiore a 90 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui sopra.
3. Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio, ai dipendenti delle aziende partecipate per cose trovate

durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno dei veicoli medesimi.

### **Articolo 11**

#### **Acquisto della proprietà, del bene ritrovato, da parte dell'Amministrazione Comunale**

1. Decorsi i termini di cui all'articolo 929 del codice civile ed il periodo ulteriore previsto dal precedente articolo 10 senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare il bene rinvenuto od il suo prezzo, questo diviene di proprietà dell'amministrazione comunale.
2. I beni custoditi nei magazzini dell'ufficio preposto divenuti di proprietà dell'amministrazione comunale, come borse, valige, indumenti, buste con documenti, vestiario, effetti personali o altri oggetti privi di valore commerciale, saranno alienati o verranno devoluti, se riutilizzabili, ad enti o ad associazioni di volontariato.
3. I beni di valore saranno catalogati dall'ufficio oggetti rinvenuti, mediante predisposizione di un apposito elenco redatto in duplice copia, e posti in vendita con le modalità stabilite dal successivo articolo 17. Le somme di danaro saranno, invece, incamerate definitivamente nelle casse comunali.

### **Articolo 12**

#### **Spese**

1. Il proprietario, il possessore od il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, devono pagare, ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma, una somma, a titolo di rimborso delle spese occorse per la custodia, nella misura stabilita dall'allegato al presente regolamento, maggiorate delle spese postali eventualmente sostenute.
2. Gli importi relativi alle spese, di cui al comma precedente, possono essere aggiornate con cadenza biennale mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il pagamento delle spese di cui al presente articolo dovrà essere effettuato dai soggetti di cui al precedente comma 1° presso l'ufficio oggetti rinvenuti che rilascerà apposita ricevuta su bollettario madre e figlia.
4. Nella somma da versare a titolo di rimborso spese, per gli oggetti sottoposti dall'ufficio a perizia dovrà essere conteggiata, se dovuta, una somma pari ad una vacanza del perito estimatore.

### **Articolo 13**

#### **Procedure per la valutazione degli oggetti di valore / Controversie**

1. Il valore degli oggetti preziosi dovrà essere stimato da un esperto nominato dall'amministrazione comunale a cura dell'ufficio preposto.
2. In caso di controversie si ricorrerà ad un perito nominato in accordo fra le parti.
3. Nel caso di controversie giudiziarie la competenza sarà esclusivamente quella del foro di Savona.

**Articolo 14**  
**Procedure per gli oggetti privi di valore commerciale**

1. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 e dall'articolo 11, trascorso il termine di legge, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni sono distrutti redigendo apposito verbale.

**Articolo 15**  
**Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge**

1. A norma dell'art. 930 del codice civile spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede le 5,16 €, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale la misura del premio è fissata dal giudice.
2. Il proprietario, ai sensi del predetto articolo del C.C. deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per legge a titolo di premio, in tal senso l'amministrazione comunale si manleva da ogni responsabilità civile che potesse scaturire da un mancato pagamento del premio previsto.
3. Il ritrovatore, per gli adempimenti di cui ai precedenti commi, dovrà acconsentire al trattamento dei propri dati, da parte dell'ufficio oggetti rinvenuti, per l'ottenimento del premio, in particolare il medesimo dovrà acconsentire alla comunicazione delle proprie generalità al proprietario del bene.

**Articolo 16**  
**Struttura responsabile del procedimento**

1. L'amministrazione comunale individua l'organo competente a svolgere l'attività di gestione degli oggetti rinvenuti ai sensi degli articoli 929 e seguenti del codice civile. L'organo provvederà a sua volta alla nomina del responsabile del procedimento e/o sub-procedimento.
2. Le attività amministrative inerenti la gestione dei beni e oggetti rinvenuti sono di competenza del Dirigente dell'articolazione organizzativa, individuata ai sensi del comma precedente, fatte salve differenti determinazioni organizzative e procedurali del medesimo responsabile all'interno della struttura.
3. L'ufficio preposto riceve e custodisce tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi nel territorio comunale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

**Articolo 17**  
**Forme di alienazione degli oggetti di valore**

1. L'alienazione degli oggetti di valore, divenuti ai sensi dell'articolo 11 di proprietà dell'amministrazione comunale, verrà fatta per importi, stimati, uguali o inferiori a 5.000 € a trattativa privata, mediante l'espletamento di procedura negoziata; diversamente per importi superiori a detta cifra l'alienazione dovrà avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica.



**Articolo 18**  
**Disposizione finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni previgente disciplina in materia.